

Sentenza n. 6089/2002 del 3 luglio 2002

EQUO INDENNIZZO NON HA NATURA PROPRIAMENTE RISARCITORIA - APPARTIENE ALLA CATEGORIA DEI BENEFICI SPECIALI CONNESSI ALLO "STATUS" DI PUBBLICO IMPIEGATO - PER INFERMITÀ CONTRATTE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 147/1990 E' CUMULABILE CON QUANTO PERCEPITO DAL PUBBLICO DIPENDENTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO O DI INDENNITÀ ASSICURATIVA DA PARTE DI TERZI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE
(Tar Lazio - Sezione I ter - Presidente L. Tosti - Relatore I. Riggio)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO (Sezione I ter)

N. Reg. dec.

N. Reg. ric.

ANNO 2002

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 19/1994 Reg. Gen., proposto da MONTELEONE Armando e DI GUIDO Nunzia, in proprio e quali esercenti la patria potestà del minore MONTELEONE Luca, nonché da MONTELEONE Vincenza, MONTELEONE Luigi e MONTELEONE Antonio, tutti nella qualità di eredi legittimi del sig. MONTELEONE Carmine, rappresentati e difesi dagli avv.ti Silio Aedo Violante, Vincenzo Colacino e Giovanni Basile, presso il secondo dei quali sono elettivamente domiciliati in Roma, via Nicola Ricciotti n. 9;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato "ex lege" in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

- del decreto n. 1121, posizione n. 333-H/0139218, in data 8-9-1993, con cui il predetto Ministero ha riconosciuto agli eredi del sig. Carmine Monteleone il diritto all'equo indennizzo di prima categoria, ma non ha dato corso al pagamento della somma di lire 52.087.500 in applicazione dell'art. 15 del D.P.R. 5-6-1990, n. 147;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

VISTE le memorie prodotte dalla parte ricorrente a sostegno della propria difesa;

VISTI tutti gli atti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 20 dicembre 2001 il Consigliere Italo Riggio;

Uditi, ai preliminari, l'avv. Colacino per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Coaccioli per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il decreto in epigrafe specificato il Ministero dell'Interno ha riconosciuto ai ricorrenti, eredi del sig. Carmine Monteleone, il diritto all'equo indennizzo di prima categoria in seguito al decesso per causa di servizio del loro congiunto, ma in applicazione dell'art. 15, quinto comma, del D.P.R. 5-6-1990, n. 147 non ha dato corso al pagamento della somma dovuta di lire 52.087.500 in quanto gli interessati hanno percepito una somma maggiore versata dalla UNIASS Assicurazioni S.p.a.-.

Avverso tale atto in "parte qua" hanno proposto impugnativa gli istanti, deducendo i seguenti motivi:

1)- Violazione di legge. Violazione in particolare del T.U. 10-1-1957, n. 3. Violazione del D.P.R. 3-5-1957, n. 686. Violazione della legge 11-7-1980, n. 312. Violazione e falsa applicazione in particolare dell'art. 5 del D.P.R. 5-6-1990, n. 147. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione degli artt. 10 e 11 delle disposizioni preliminari al codice civile. Illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma quinto, del D.P.R. 5-6-1990, n. 147. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Contraddittorietà ed altri difetti;

2)- Violazione di legge. Violazione della stessa normativa sopra richiamata sotto i predetti e molteplici altri aspetti. Violazione in particolare dell'art. 3 della legge 7-8-1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione. Perplexità. Eccesso di potere per mancata ponderazione della situazione contemplata. Difetto di istruttoria.

A conclusione è chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a percepire la somma determinata dall'amministrazione a titolo di equo indennizzo, con ogni conseguenziale effetto di legge anche in ordine alle spese.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, che non ha prodotto scritti difensivi.

I ricorrenti hanno depositato due memorie, con le quali hanno ulteriormente chiarito i propri assunti; con la seconda, in particolare, hanno chiesto la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta.

Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2001 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Il D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 - con cui sono state recepite le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato - stabilisce all'art. 15, comma quinto, che "gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili ed a quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento".

In applicazione di tale norma il Ministero dell'Interno dopo aver riconosciuto ai ricorrenti il diritto all'equo indennizzo in seguito al decesso per causa di servizio del loro congiunto, ha stabilito di non dare esecuzione al pagamento della somma di lire 52.087.500 ad essi dovuta a tale titolo, in quanto i medesimi hanno percepito dall'UNIASS Assicurazioni S.p.a. l'importo di lire 240.700.000 per il sinistro che ha causato l'evento mortale.

Con il primo motivo gli istanti assumono che il decesso del dipendente si è verificato in epoca antecedente all'entrata in vigore del citato D.P.R. n. 147/1990. Pertanto il divieto introdotto dalla norma in argomento non poteva trovare applicazione, non potendo la predetta disposizione spiegare efficacia retroattiva con riferimento a situazioni pregresse il cui diritto era già costituito.

La tesi è da condividere.

Occorre considerare, in proposito, che secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa il momento rilevante per la determinazione della normativa applicabile in sede di liquidazione dell'equo indennizzo non è quello in cui risulti adottato il provvedimento amministrativo di riconoscimento della dipendenza della menomazione subita da causa di servizio – che non ha valore costitutivo – ma quello in cui si manifesta la perdita dell'integrità fisica ovvero, come nella specie, la perdita della vita (Cfr. C.d.S., Sez. IV, 14-4-1998, n. 612; Sez. VI, 25-3-1996, n. 493; Sez. V, 20-10-1994, n. 1195; Sez. VI, 30-11-1982, n. 611).

In conseguenza al dipendente pubblico che abbia subito la menomazione o il decesso prima della emanazione del citato D.P.R. n. 147/1990, ancorché ne sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio durante la sua vigenza, va liquidato l'equo indennizzo con l'applicazione dei criteri operanti anteriormente a quelli meno favorevoli introdotti dal decreto sopra citato.

Nella specie il congiunto dei ricorrenti è deceduto l'8 aprile 1987, quindi la liquidazione dell'equo indennizzo deve essere assoggettata al regime normativo antecedente all'entrata in vigore del ripetuto D.P.R. n. 147/1990.

Le disposizioni all'epoca vigenti, in conformità all'indirizzo seguito dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cfr. Ad. Plen., Sent. 16-7-1993 n. 9) e condiviso dal Collegio, devono interpretarsi nel senso che l'equo indennizzo dovuto dall'amministrazione al dipendente il quale abbia subito un'infermità per causa di servizio, non avendo natura propriamente risarcitoria, ma appartenendo alla categoria dei benefici speciali connessi allo "status" giuridico ed economico di pubblico impiegato, è

cumulabile con quanto percepito da quest'ultimo a titolo di risarcimento del danno o di indennità assicurativa da parte di terzi estranei all'amministrazione.

Ne deriva che il Ministero dell'Interno ha illegittimamente rifiutato di erogare il beneficio economico, ritenendolo non cumulabile con la cifra liquidata dalla società di assicurazione.

Pertanto, assorbita ogni ulteriore censura, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente annullato in "parte qua" l'atto impugnato, dichiarandosi il diritto dei ricorrenti a percepire l'equo indennizzo determinato in lire 52.087.500, con condanna dell'amministrazione al pagamento della predetta somma, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria da calcolarsi con le modalità di cui alla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 15 giugno 1998, n. 3 dalla data del decesso del dipendente sino al soddisfo. Detti crediti accessori, invero, secondo un principio consolidato della giurisprudenza amministrativa (Cfr., ad es., C.d.S., Sez. VI, 4-1-1996, n. 26) spettano anche agli eredi del pubblico dipendente deceduto in costanza del rapporto di servizio, al fine di non vanificare la "ratio" equitativa" del particolare istituto.

Quanto alle spese, sussistono giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato nei limiti indicati in motivazione, dichiarando il diritto dei ricorrenti a percepire l'equo indennizzo nella misura di lire 52.087.500.

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento della predetta somma, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria da computarsi secondo i criteri e la decorrenza in motivazione stessa indicati.

Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 20 dicembre 2001 e del 20 febbraio 2002, con l'intervento dei Magistrati:

Luigi TOSTI Presidente

Italo RIGGIO Consigliere est.

Carlo VISCIOLA Consigliere